



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA



SEZIONE DI PAVIA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' IN SENO ALLA LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI PAVIA

Premesse generali e finalità

Definizione di Sezione – La Sezione della Lega Navale Italiana costituisce l'organizzazione periferica dei Soci, attraverso la quale la Presidenza Nazionale persegue gli scopi sanciti nello Statuto ed attua la propria funzione di Ente Pubblico, preposto a servizi di pubblico interesse;

Definizione dell'Associazione - Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Il carattere apolitico della Lega Navale Italiana va inteso nel senso che possono essere ammessi Soci di qualsiasi tendenza politica, ma l'Associazione non svolge attività politica di sorta, né è consentito servirsi di essa o della sua organizzazione per svolgere propaganda per finalità estranee allo Statuto o tanto meno di devolvere fondi od altro ad essa appartenenti a favore di organizzazioni politiche, partitiche, o comunque ad esse affiliate.

Finalità dell'Associazione - Le finalità che la Sezione, con la collaborazione di tutti i soci, intende perseguire sono riassunte brevemente in alcuni stralci tratti dello Statuto della Lega Navale Italiana e dal relativo "Regolamento di Attuazione".

Le linee programmatiche dell'Ente associativo sono definite ed approvate annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci, per poi essere sviluppate su direttive del Presidente Nazionale, dalle strutture periferiche a seconda dei mezzi disponibili e delle condizioni ambientali. Importanza preminente dovrà essere data alla promozione nelle scuole e, in generale, fra i giovani, tenendo presente che l'impegno statutario non deve intendersi circoscritto all'esercizio della pratica sportiva e del diporto a carattere ricreativo, ma deve estendersi al campo culturale della tematica del mare e delle discipline nautiche e dell'ambiente, nel rispetto dei principi di volontarietà, di solidarietà e di promozione sociale;

Le direttrici più efficaci dell'azione della Lega Navale Italiana si riassumono nelle seguenti:

- a) stimolare una vita sociale, in seno alle strutture periferiche, volta a incoraggiare iniziative di interesse culturale, tecnico e marinaro nel campo informativo o conoscitivo, con conferenze, proiezioni cinematografiche, dibattiti, tavole rotonde, corsi speciali; e nel campo del tempo libero, con mostre, concorsi, crociere e gite in mare, visite a unità navali militari e mercantili, a impianti marittimi, cantieri navali, ecc.;
- b) promuovere la partecipazione sociale alla elaborazione e alla soluzione dei problemi marinari locali, privilegiando quelli relativi alla tutela dell'ambiente marino e dell'ecologia in generale e provocare l'interessamento dei Soci alla conoscenza e alla diffusione, nella pubblica opinione, dei problemi marittimi di carattere locale, nazionale e internazionale, anche attraverso la partecipazione a conferenze e seminari in Italia e all'estero;
- c) tenere viva, aggiornata e interessante, l'editoria, al centro e alla periferia, sotto forma di riviste periodiche, di bollettini di informazione, di pubblicazioni o di materiale illustrativo di propaganda;
- d) istituire i Centri Nautici, sul mare e in acque interne, capaci di offrire nei mesi estivi e, saltuariamente, anche nella stagione invernale, soggiorni per ragazzi, in turni successivi di varia durata, per avviare i partecipanti alla pratica marinaresca e all'esercizio di uno o più sport nautici e acquatici (vela, nuoto, canottaggio, surf ecc.);
- e) corrispondere direttamente con le scuole di tutta Italia, mantenere contatti con i Capi di istituto, richiedendo la designazione di Delegati scolastici della L.N.I., al fine di intensificare l'interessamento verso i giovani, attraverso una intensa propaganda divulgativa degli scopi dell'Associazione;
- f) promuovere e sostenere la pratica dell'attività sportiva e del diporto nautico, come centro d'attrazione per i giovani e come servizio per gli adulti, fornendo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le infrastrutture, i mezzi e i servizi tecnici e marinareschi necessari; gestire, allo scopo, basi nautiche.



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA



SEZIONE DI PAVIA

NORME GENERALI E DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA SEZIONE LNI - PAVIA E PRESSO LA BASE NAUTICA DEL "LAGO DELL'AIRONE CINERINO"

Art. 1 – I soci all'atto dell'iscrizione o del rinnovo alla LNI – Sezione di Pavia si impegnano ad accettare e rispettare il presente regolamento;

Art. 2 – E' dovere di tutti i soci impegnarsi a perseguire gli scopi che si prefigge la LNI e non esplicitare, direttamente o indirettamente, attività in contrasto o incompatibili con dette finalità;

Art. 3 – E' tassativamente vietato lo svolgimento di qualsiasi attività ricreativa non espressamente inclusa nella "Premesse Generali e Finalità" e che non sia stata organizzata o, nel caso di iniziative promosse da un gruppo di soci, preventivamente comunicata alla presidenza e/o alla segreteria;

Art. 4 - L'accesso alla base nautica è riservato esclusivamente ai soci;

Art. 5 – E' consentito l'accesso presso la base nautica di eventuali ospiti dei soci (famigliari e non) purché ciò avvenga saltuariamente e comunque previa registrazione su un apposito "registro ospiti" che sarà a disposizione presso la sede della base nautica. Tale ospitalità non potrà e non dovrà assumere carattere continuativo;

Art. 6 - Ogni attività nautica è tassativamente vietata a chi non è associato alla Lega Navale Italiana – Sezione di Pavia ed ai soci che entro il 31/3 di ogni anno non abbiano ancora regolarizzato il tesseramento per l'anno in corso. Il divieto riguarda sia l'uso dei natanti di proprietà della sezione che di proprietà dei soci, salvo eventi esplicitamente programmati ed organizzati dalla Sezione;

Art. 7 - Il socio che frequenta la base deve mantenere un comportamento educato e rispettoso delle persone e dell'attrezzatura e non interferire con l'attività didattica. Il Presidente ha la facoltà di allontanare dalla base chiunque mantenga un comportamento inadeguato;

Art. 8 - Il Presidente autorizza i soci che possono utilizzare i natanti della sezione in autonomia, previa sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità;

Art. 9 - L'utilizzo dei natanti della Sezione è subordinato ad una preventiva segnalazione, per verificarne la disponibilità;

Art. 10 - L'utilizzo dei natanti della sezione deve essere annotato in apposito registro depositato presso la sede della base nautica. Nel registro si dovranno annotare: il nome del natante utilizzato (il nominativo è indicato sui due fianchi delle barche), il giorno, l'ora d'inizio e della fine dell'utilizzo, il nome ed il cognome dei componenti dell'equipaggio, eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati o arrecati durante l'utilizzo dei natanti. In caso di danni provocati da incuria del socio il Presidente si riserva la facoltà di addebitarli. Al termine dell'utilizzo i soci devono disarmare e riporre l'attrezzatura nelle stesse condizioni (ordine e pulizia) in cui la si è trovata;

Art. 11 – Il Presidente potrà revocare l'autorizzazione all'utilizzo dei natanti della sezione qualora il socio, non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento. Gravi inadempienze potranno essere penalizzate anche con la radiazione del socio dalla LNI oltre alla richiesta di rifondere i danni;

Art. 12 - Per ogni attività nautica è obbligatorio indossare il giubbotto salvagente;

Art. 13 - Per l'utilizzo dei natanti di proprietà della sezione è obbligatorio indossare scarpe da barca;

Art. 14 - Gli automezzi devono essere parcheggiati nell'area appositamente riservata e non devono essere lasciati lungo la strada o la pista ciclabile. L'accesso di automezzi nell'area recintata è consentito previa autorizzazione del Presidente o limitatamente alle operazioni di carico e scarico, purché queste non creino intralcio ad altre attività in corso della Sezione;

Art. 15 - La chiave non duplicabile del cancello d'ingresso alla base e del container attrezzature è fornita ai soci che ne facciano richiesta previo versamento tramite bonifico bancario di una cauzione di 30 € (trenta euro). Il socio in possesso della chiave d'accesso alla base nautica che non rinnoverà l'associazione alla LNI si impegna a restituirla al Segretario, e contestualmente, il Tesoriere provvederà a restituire il deposito cauzionale tramite



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA



SEZIONE DI PAVIA

bonifico bancario. Lo smarrimento della chiave, che dovrà essere segnalato tempestivamente al Segretario, comporterà l'incameramento da parte della Sezione del relativo deposito cauzionale;

Art. 16 - Il socio che apre il cancello d'ingresso è responsabile del mantenimento della sede nello stato in cui si trova e della sua chiusura una volta lasciata la base;

Art. 17 - Disfunzioni o danni della base o delle attrezzature constatati dal socio al suo arrivo o occorsi durante il loro l'utilizzo devono essere tempestivamente segnalati al Presidente;

Art. 18 - I soci che intendessero utilizzare il servizio di rimessaggio del proprio natante presso la base nautica dovranno farne specifica richiesta al Presidente della sezione. Sarà facoltà del Presidente di accettare o meno la richiesta. L'accettazione verrà manifestata mediante autorizzazione scritta che indichi anche la localizzazione della postazione a terra o alla boa assegnata. La scelta delle postazioni a terra o alla boa verranno valutate e decise nell'ambito di un Consiglio Direttivo. Pertanto il socio non potrà trasportare il proprio natante presso la base nautica prima di avere ricevuto l'autorizzazione di cui al capoverso precedente e di avere effettuato, tramite bonifico bancario, il versamento della quota sociale relativa al rimessaggio;

Art. 19 - Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni;

a- essere socio ordinario o assimilato della struttura periferica da almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;

b - essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso;

c - avere iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;

Art. 20 - La quota sociale da corrispondere per l'assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della struttura periferica;

Art. 21 - Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all'imbarcazione o al natante di proprietà. L'assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo per nessun motivo. L'unità ivi ormeggiata/alata può essere usata anche da famigliari in linea diretta o collaterale purché in regola con l'iscrizione alla Lega Navale Italiana per l'anno di competenza. Il socio può, temporaneamente, spostare il proprio natante dal posto a terra o dalla boa purché venga autorizzato preventivamente dal Presidente;

Art. 22 - Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca, salvo l'esubero di disponibilità di posti;

Art. 23 - E' tassativamente vietata l'assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci;

Art. 24 - In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione è confermata per l'anno corrente, salvo rinuncia degli aventi diritto, in testa agli eredi del de cuius entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale Italiana. Per l'anno successivo al fine del mantenimento dell'assegnazione del posto barca si richiama l'Art. 18;

Art. 25 - La concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione. La Sezione non risponderà di furto totale o parziale delle imbarcazioni ormeggiate o di danni derivanti da eventi atmosferici o da atti vandalici. A tal fine i soci assegnatari di posto barca dovranno sottoscrivere una lettera di manleva di ogni responsabilità della Sezione Periferica. Coloro i quali si rifiutassero di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun caso essere assegnatari di posto barca;

Art. 26 - I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:

a - non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdotte illegalmente nell'area della Base Nautica di appartenenza del Socio;

b - non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone ed alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo;



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA



SEZIONE DI PAVIA

Art. 27 - Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, è vietata l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato. Pertanto il posto barca verrà assegnato al socio della sezione che ne avrà diritto con durata annuale, rinnovabile di anno in anno mediante comunicazione esplicita escludendo il rinnovo tacito;

Art. 28 - Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca:

- a - la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'articolo 6 dello Statuto (dimissioni volontarie, morosità, radiazione);
- b - il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data del 30 settembre di ogni anno, della quota d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca;
- c - la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
- d - l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;
- e - il mancato utilizzo in modo continuativo della barca;

Art. 29 - Rientra nelle facoltà degli organi di governo della struttura periferica la variazione dei posti barca nell'ambito della sede nautica, per motivate necessità tecniche, operative o organizzative;

Art. 30 - Qualora il numero delle domande di posti barca fosse superiore alla disponibilità totale, nel criterio di assegnazione un numero congruo di essi dovrà essere dedicato ai portatori di handicap. Ai fini dell'assegnazione di tali posti eventualmente riservati, il Consiglio Direttivo di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per soddisfare le richieste da parte dei soci disabili;

Art. 31 - La sezione possiede posti barca a terra ed alla boa;

Art. 32 - Nel bacino artificiale, costituente la base nautica, denominato "Lago dell'Airone Cinerino", ai soci, sono consentite esclusivamente le attività nautiche mediante l'utilizzo di barche a vela e a remi. E' fatto divieto assoluto dell'utilizzo di barche con propulsione a motore;

Art. 33 - E' tassativamente vietato l'utilizzo dell'argano (portata 1000 Kg.) per alare o varare le imbarcazioni da chi non sia stato espressamente autorizzato dal Presidente. Anche coloro espressamente autorizzati dovranno, prima di intraprendere operazioni di varo od alaggio, avvisare preventivamente la presidenza. Comunque, per l'utilizzo dell'argano, si dovrà fare riferimento al regolamento specifico;

Art. 34 - I canali per comunicare con la sezione della Lega Navale Italiana Sezione di Pavia sono gli indirizzi mail: pavia@leganavale.it, presidente@leganavalepavia.it, segretario@leganavalepavia.it, tesoriere@leganavalepavia.it, il Gruppo Whatsapp Broadcast che presuppone l'inserimento nella rubrica del proprio telefonino il seguente numero: **3892160945**. Il gruppo Broadcast consente la comunicazione con tutti i soci nel rispetto della privacy di ognuno di essi. Tramite questo gruppo i soci riceveranno informazioni attinenti alle attività organizzate dalla Lega Navale Italiana Sezione di Pavia e potranno essi stessi comunicare con la sezione in modo riservato. Chi dovesse utilizzare questo strumento per comunicazioni non attinenti con le attività istituzionali e statutarie della sezione verrà prontamente rimosso dalla rubrica. Altri canali di informazione e comunicazione sono il gruppo Facebook <https://www.facebook.com/lni.pv/> e il sito internet www.leganavalepavia.it. Sulla pagina Facebook e sul sito internet potranno essere pubblicate esclusivamente le iniziative ufficiali promosse dalla Sezione. La gestione dei social sarà affidata dalla presidenza ad uno o più soci come previsto nelle "Linee guida alla Comunicazione della LNI" i quali agiranno in collaborazione con la presidenza ed il consiglio direttivo;

Art. 35 - Ai gruppi di soci che, per comunicare tra loro, volessero costituire dei "Gruppi Whatsapp" inerenti le attività in ambito della sezione è tassativamente vietato nominare il gruppo utilizzando la Lega Navale Italiana (nazionale o la sezione di Pavia) o il logo e/o l'acronimo;

Art. 36 - *Sanzioni disciplinari* - Il socio che scientemente compie azioni contrarie alle finalità dell'associazione o commette gravi infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale è passibile di provvedimento disciplinare. Le norme regolamentari stabiliscono le competenze, le procedure e gli effetti



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA



SEZIONE DI PAVIA

dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dal regolamento e dallo Statuto.

I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati ai soci sono:

- la deplorazione;
- la sospensione dell'esercizio dei diritti del socio;
- la radiazione.

Art. 37 – Perdita della qualità di socio - La qualità di socio viene a cessare:

- per dimissioni volontarie;
- per morosità;
- per radiazione

Le modalità e la competenza a determinare la cessazione dalla qualità di socio sono stabilite dalle norme regolamentari.

Art. 38 - Il presente regolamento annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti;

Art. 39 - Il Consiglio Direttivo della Lega Navale Italiana - Sezione di Pavia decide insindacabilmente su qualsiasi questione connessa all'interpretazione del presente regolamento o da esso non disciplinata.

Il Presidente